



Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di Sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per i Comuni con popolazione da 1.000 a 15.000 abitanti (art. 28 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 e art. 71, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Liste n. 1

MODELLO BASE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA COLLEGATA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di Pisciotta nel numero di 60 risultante dalle firme debitamente autenticate⁽³⁾, contenute in questo foglio⁽⁴⁾ ed in numero 1 atti separati, nonché da numero 8 dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal 4° comma dell'art. 28 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, dichiarano di presentare per la elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di _____

Pisciotta (SA)

che avrà luogo il 6/7 maggio 2012 candidato alla carica di Sindaco I Sig. ETTORE LIQUORI

nato a Pisciotta il 19/12/1949

Per la predetta elezione, i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di n. 7 candidati alla carica di Consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti⁽⁵⁾:

N.	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	CAPPUCCIO	PAOLA	VALLO DELLA LUCANIA (SA)	10/09/1975
2	D'AMATO	FRANCESCO	SALERNO	02/02/1976
3	DI BLASI	SERGIO	VALLO DELLA LUCANIA (SA)	28/01/1970
4	FEDULLO	NATALINA	VALLO DELLA LUCANIA (SA)	27/05/1976
5	GRECO	ANTONIO	VALLO DELLA LUCANIA (SA)	14/04/1976
6	GRECO	GIOVANNI (Luigi TEOMIO)	PISCIOTTA (SA)	24/06/1969
7	GRECO CUTRÌ	MARIA ROSARIA	PISCIOTTA (SA)	17/12/1970

(1) In questo spazio applicare il contrassegno di lista (art. 4, comma 7, legge 11-8-1991, n. 271) CHE PUÒ ESSERE COLORATO (art. 3, legge n. 30 del 10-1-1993).

(2) Numero 15 in Comuni da 1.000 a 2.100 abitanti; numero 20 in Comuni da 2.100 a 5.000 abitanti; numero 30 in Comuni da 5.000 a 10.000 abitanti; numero 40 in Comuni da 10.000 a 15.000 abitanti; numero 10 in Comuni da 1.000 a 2.000 abitanti.

(3) Le firme dei sottoscritti devono essere autenticate di mano: a) del sindaco, capoluogo o consigliere delle corti di spello o del titolare dell'ufficio delle procedure elettorali, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, consigliere provinciale, presidente del consiglio comunale e provinciale, funzionario incaricato del sindaco o del presidente della provincia (legge 28 aprile 1998, n. 130), consiglieri provinciali e consiglieri comunali che comunicano la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia o al sindaco (art. 10, comma 6, legge n. 130/98).

(4) Cancellare le firme successive se non si vuole più candidarsi; le firme successive non possono aggiungere alcun cognome del marito. L'elenco delle firme deve essere progressivo.

(5) Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita. Le firme dei candidati possono aggiungere anche il cognome del marito. Con sentenza n. 422/1995 è stata dichiarata inapplicabile la parte della legge n. 267 del 18 agosto 2000, art. 267, comma 1, lettera a) che assegna ai Comuni due seggi ad essere rappresentati dalla suddivisione in 2 circoscrizioni che, assegnati al Comune.